UISP
sportpertutti
Comitato di Terni

REGOLAMENTO TERRITORIALE

TITOLO 1 - AFFILIAZIONI E ADESIONI ALL'UISP

Articolo 1
Coloro che intendono associarsi all'UISP, condividendone scopi e finalità, dovranno di norma rivolgersi al Comitato territorialmente competente per residenza o attività, o ai soci collettivi aderenti all'UISP, i quali provvederanno a rilasciare la tessera di iscrizione.

Articolo 2 - AFFILIAZIONI
I soggetti collettivi che intendono affiliarsi all'UISP dovranno presentare domanda al Comitato di Terni.
Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto sociale dal quale si evinca l'elettività delle cariche;
c) verbale di elezione degli organismi dirigenti e del legale rappresentante.
Il Comitato delibererà, attraverso i propri organismi, sulle richieste di adesione presentate dai soggetti collettivi, sentito il parere delle strutture di attività competenti.
Il soggetto collettivo, una volta associato, dovrà dare tempestiva comunicazione al Comitato di ogni variazione concernente la forma giuridica e gli organismi dirigenti.
I soci collettivi si impegnano ad iscrivere tutti i propri soci all'UISP.
Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della domanda di affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio territoriale, rifiutare di accogliere la richiesta di affiliazione del soggetto collettivo.
Avverso tale deliberazione il soggetto collettivo potrà opporre ricorso al Collegio Regionale dei Garanti entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
Avverso le decisioni del Collegio Regionale dei Garanti può essere esposto ricorso nei termini e nelle modalità previste dall'art. 34 dello Statuto.
I soci individuali e collettivi possono partecipare a tutta l'attività territoriale dell'associazione, fermo restando che l'iscrizione all'UISP e l'organizzazione di manifestazioni in prima persona (es. campionati) e/o per conto terzi (es. tornei di calcio) sono di competenza del comitato nel cui territorio si svolge l'iniziativa.
Per ogni controversia è competente il Collegio Regionale dei Garanti.

Articolo 3
L'accettazione di domanda di affiliazione di un soggetto collettivo al Comitato territoriale diverso da quello competente per territorio costituisce una eccezione a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento ed è subordinata ad un accordo scritto tra il comitato competente e quello presso il quale viene avanzata la richiesta di adesione.
Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l'eccezione.
In caso di mancato accordo e di eventuale ricorso la decisione è demandata al Collegio Regionale dei Garanti.

Articolo 4 - ADESIONI
I soggetti collettivi a carattere territoriale con proprie basi associative devono avanzare la richiesta di adesione al consiglio territoriale.
Il tesseramento delle basi associative deve essere fatto nel rispetto delle norme, anche particolari, stabilite dal consiglio.

Articolo 5 - MODALITA' DI TESSERAMENTO
Il Consiglio Regionale approva annualmente la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, così come indicata dalla Direzione Nazionale dell'associazione, ne stabilisce i costi per i soci individuali e collettivi e i costi regionali di prelievo per i comitati.
Le quote di riparto del tesseramento a favore dei comitati territoriali possono essere stabilite dal Consiglio Regionale in misura diversa a seconda del rispetto o meno da parte degli stessi dello statuto e regolamento regionale. In particolare, la mancata presentazione, da parte dei comitati, dei bilanci preventivi e consuntivi, la

mancata comunicazione dei dati sul tesseramento annuali comporta l'impossibilità di accedere alla quota massima di riparto prevista per l'anno corrente dal Consiglio.
Le quote di riparto del tesseramento a favore dei comitati territoriali possono essere stabilite dal Consiglio Regionale in misura diversa a seconda del rispetto o meno da parte degli stessi dello Statuto e Regolamento organico. In particolare la mancata presentazione, da parte dei comitati, dei bilanci preventivi e consuntivi comporta l'impossibilità di accedere alla quota massima di riparto prevista per l'anno corrente dal Consiglio.

Per favorire l'autofinanziamento delle leghe di specialità è consentito considerare nel costo tessera una quota da assegnare in base al numero dei tesserati per quella disciplina. Le leghe che usufruiscono di questa facilitazione sono stabilite in base al rispetto dello statuto e del regolamento territoriale.
Non possono essere affiliati all'associazione come soci collettivi quelle società che presentino richiesta di tesseramento per un numero di soci inferiore a 10, fatti salvi i regolamenti previsti dalle leghe nazionali.
Per quanto concerne la richiesta di cedola alcolici per bar gestiti o meno dalle società affiliate, il numero minimo di soci per ottenere detta cedola è di 100 (cento).
I partecipanti ai corsi gestiti direttamente dagli istruttori UISP devono essere obbligatoriamente tesserati all'associazione, pena la decadenza dell'istruttore da tale qualifica.

Articolo 6 - AMBITO TERRITORIALE

Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni

Articolo 7
Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto il 16°anno di età.
Possono essere eletti negli organi dell'UISP tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Articolo 8
La decisione di sospendere cautelativamente i soci individuali o collettivi può essere assunta ogni qualvolta l'adozione di un provvedimento definitivo renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.
Il provvedimento viene deciso dal Consiglio territoriale, ovvero, in caso di urgenza, da parte dell'organismo di governo previsto dal regolamento nazionale.
La sospensione cautelare ha la durata massima di sessanta giorni e può essere prorogata con delibera motivata da parte dell'organismo competente.
L'esclusione di soci individuali o collettivi viene deliberata dal Consiglio UISP del territorio. Ove il socio individuale rivesta cariche nell'Unione a vari livelli, l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio UISP del livello corrispondente alla carica elettiva di più alto grado ricoperta dal socio. Il provvedimento deve essere motivato e deve contenere la durata dell'esclusione, che in ogni caso non può essere inferiore a dodici mesi.

Articolo 9
Il marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione "sportpertutti" sono di esclusiva titolarità dell'Unione; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali o da soci collettivi o altri soggetti regolarmente autorizzati in forma scritta; l'eventuale perdita della qualità di socio individuale o collettivo comporta l'automatico divieto di continuare ad utilizzare il marchio UISP e la denominazione "sportpertutti"

TITOLO 2 - ORGANISMI E STRUTTURE TERRITORIALII - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

CAPO I - ORGANISMI E STRUMENTI

Articolo 10 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Il Vice presidente vicario nominato dal Consiglio esercita tutte le funzioni del Presidente, in sua assenza, e può ricevere dal Presidente altre funzioni o deleghe.

Articolo 11 – DIREZIONE TERRITORIALE
La Direzione territoriale è organo esecutivo dell'Associazione tra un Consiglio e quello successivo.
Essa istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio e sottopone a ratifica le decisioni assunte su materie di competenza del Consiglio stesso.
Viene eletta dal Consiglio su proposta del Presidente.
Coordina le articolazioni del Consiglio territoriale.

Articolo 12
Il Consiglio territoriale approva, su proposta del Presidente, l'attribuzione di altre eventuali responsabilità.

Articolo 13 - AMMINISTRATORE
Per la gestione delle competenze amministrative, su proposta del Presidente, il Consiglio territoriale nomina l'amministratore o delega equivalente.

CAPO II - IL CONSIGLIO TERRITORIALE

Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
Il Consiglio territoriale può articolarsi per Commissioni Consiliari su temi proposti dallo stesso Consiglio.

Articolo 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio territoriale è presieduto dal Presidente che ne disciplina i lavori; in sua assenza viene presieduto dal Vicepresidente.

Articolo 16 - PRELIMINARI
Il Presidente dichiara aperta la seduta e presenta il verbale di quella precedente. Ogni consigliere può richiedere rettifiche al verbale. Senza richiesta di rettifiche il verbale si intende approvato. Se vi sono proposte di rettifiche queste sono messe ai voti e, se approvate, sono messe a verbale prima della chiusura.
Il Presidente comunica i punti all'ordine del giorno per la discussione e ne segue l'ordine. L'ordine del giorno può essere variato, con l'assenso dei consiglieri presenti. Nel caso di votazioni può essere richiesta da un consigliere la verifica del numero legale del 50% + uno dei consiglieri.

Articolo 17
Esauriti i preliminari, il presidente della seduta premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio. Sulle comunicazioni, di norma, non si apre la discussione. Se questa è necessaria si segue la seguente modalità: il Presidente apre la discussione alla quale possono partecipare tutti i consiglieri che lo richiedano.
Si passa poi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, alla quale possono partecipare tutti i consiglieri che ne facciano richiesta. Terminata la discussione di un argomento si passa alla sua eventuale approvazione o deliberazione relativa.

Articolo 18
Durante la discussione o a conclusione possono aversi :
- questioni sospensive o di rinvio
- proposte di delibere, mozioni, emendamenti o sottoemendamenti.

Questione di sospensive o rinvii : ciascun consigliere può chiedere che il Consiglio territoriale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Il Consiglio deciderà seduta stante senza discussione, ammettendo solo una dichiarazione di voto a favore e una contro.
Questione delibere, mozioni, emendamenti : ogni consigliere può proporre modifiche, cambiamenti o aggiunte all'argomento in discussione. Le proposte di emendamento possono essere presentate scritte o esposte brevemente a voce. Quindi prima delle votazioni si possono avere dichiarazioni di voto, una a favore e una contro.
Il Presidente ha facoltà di intervenire in ogni momento della discussione.

Articolo 19 - VOTAZIONI
La votazione può essere "palese" o "segreta". Di norma è palese, salvo i casi disposti dallo Statuto o venga richiesta dal 25% dei consiglieri presenti. La votazione palese si effettua per alzata di mano o appello nominale. La votazione segreta avviene su schede appositamente predisposte, numerate e vistate.

Articolo 20 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI
Viene fatta dal Presidente, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse norme dello Statuto.

Articolo 21 - ASSENZE E DECADENZE
I Consiglieri territoriali sono tenuti a partecipare alle riunioni del consiglio e, in caso di assenza, a motivare, anticipatamente o entro i tre giorni successivi al Consiglio, la mancata partecipazione. I Consiglieri assenti

ingiustificati per tre volte sono dichiarati decaduti dal Presidente in apertura della prima riunione utile successiva alla terza assenza ingiustificata.

Articolo 22
Il numero dei componenti il Consiglio territoriale è stabilito dal congresso territoriale.
I soci UISP possono assistere ai Consigli senza diritto di intervento e di voto.

CAPO III - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 23
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti regionale è l'organismo competente per tutto ciò che concerne la relazione al bilancio consuntivo e il controllo delle scritture contabili del comitato territoriale.
Il Collegio è convocato dal Presidente Regionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio. Successivamente è convocato e presieduto da quest'ultimo.
Alle riunioni sono tenuti a partecipare i membri effettivi. I membri assenti ingiustificati per tre volte sono dichiarati decaduti dal Consiglio Regionale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di procedere alle verifiche almeno trimestralmente.

Articolo 24
Il Collegio Regionale dei Garanti è competente per il comitato territoriale, viene convocato alla prima riunione dal Presidente Regionale dell'UISP per la nomina del Presidente.
Il Collegio è convocato dal Presidente Regionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio. Successivamente è convocato e presieduto da quest'ultimo.
Alle riunioni sono tenuti a partecipare i membri effettivi. I membri assenti ingiustificati per tre volte sono dichiarati decaduti dal Consiglio Regionale.
Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il termine per ricorrere al Collegio Regionale dei Garanti è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere.

TITOLO 3 - LEGHE E COORDINAMENTI DI ATTIVITA'

Articolo 25
La costituzione di una lega di specialità in ambito territoriale deve rispettare i seguenti criteri :
- numero minimo di società iscritte : 3
- numero minimo di iscritti : 50
- definizione di organismi dirigenti, presentazione di programmi di attività, calendari iniziative, bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio territoriale può, anche in presenza di un minor numero di società, ma di un rilevante numero di iscritti, stabilire l'organizzazione di un coordinamento o anche di una lega in senso stretto, fermo restando che in questo caso la prima nomina degli organismi dirigenti è di competenza del Consiglio territoriale stesso.
Il bilancio di lega territoriale è autonomo nella definizione ma al tempo stesso è parte integrante del bilancio del comitato territoriale, non essendo previsto per statuto l'apertura di conti correnti bancari per la gestione di attività Uisp se non a nome del Comitato territoriale stesso.
La mancata osservanza dei suddetti criteri comporta l'impossibilità di accedere ad eventuali fondi di investimento a favore delle leghe stanziati dai competenti livelli territoriali e/o regionale.

Articolo 26
I Consigli territoriali di lega non possono essere composti da un numero superiore a 11 consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio territoriale Uisp. Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di consiglieri decaduti fino ad un massimo del 50% del numero dei componenti.

Articolo 27
Le deliberazioni dei Consigli di lega sono assunte a maggioranza semplice e sono valide purché siano presenti al voto almeno il 50% più 1 degli aventi diritto.
Ogni lega o coordinamento dovrà provvedere alla tenuta del libro dei verbali delle proprie sedute e delle decisioni assunte; di tali verbali potranno prendere visione i consiglieri e gli organi di garanzia.

Articolo 28
I coordinamenti di disciplina sono strutture di raccordo, servizio e promozione di progetti delle attività che possono essere istituiti qualora non si raggiunga la soglia prevista per la costituzione di una lega.
I coordinamenti di disciplina sono istituiti dal Consiglio territoriale che ne nomina anche i responsabili.

TITOLO 4 - NORME PER LA FORMAZIONE

Articolo 29 - FINALITA' ED OBIETTIVI
In base all'art. 2 capoverso 1 del proprio Statuto, l'Uisp organizza la formazione dei propri quadri.
L'Uisp riconosce la formazione e l'aggiornamento che rispondono ai criteri previsti da specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale, secondo le indicazioni in essa contenute; conseguentemente non verrà riconosciuta la formazione sviluppata fuori da tale normativa.
Le attività devono essere condotte da tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo le norme. Unica deroga: l'avvio di una attività con operatori partecipanti a percorsi formativi.

Articolo 30 - I SOGGETTI
Il Comitato Regionale è il soggetto competente al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione, alla verifica della formazione. Controlla inoltre l'attuazione dei processi formativi indicati dal regolamento.
Per la gestione di tali attività formative si costituisce uno specifico Ufficio Regionale, la cui responsabilità è affidata dal Consiglio Regionale con nomina diretta del responsabile. Ne possono fare parte responsabili di lega, coordinamento o altri soggetti ritenuti idonei ad espletare compiti di formazione e coordinamento delle politiche formative.

TITOLO 5 - NORME AMMINISTRATIVE

CAPO I - I BILANCI

Articolo 31 - ANNO SPORTIVO
L'anno sportivo del comitato territoriale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Per la conduzione amministrativa dell'associazione a livello territoriale si segue la specifica normativa approvata dallo stesso consiglio.

Articolo 32 - BILANCIO DI PREVISIONE
Il bilancio di previsione, predisposto sulla base di programmi di attività e corredato da opportuni allegati è deliberato dal consiglio territoriale entro il 31 luglio dello stesso anno cui si riferisce l'anno sportivo.
I programmi di attività di leghe, coordinamenti, comitati e relativi prospetti economici dovranno pervenire al Comitato territoriale entro 30 gg. prima della data di approvazione del bilancio.
Le leghe costituite dovranno approvare ed inviare al comitato territoriale il proprio bilancio preventivo entro il 31 luglio.
In caso di mancata approvazione del bilancio preventivo nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell'attività, le spese saranno autorizzate di norma in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'anno precedente, nella misura di un dodicesimo per ogni mese, unicamente per la spesa corrente e per quelle necessarie e inderogabili.
La responsabilità circa i criteri di valutazione sulle necessità e inderogabilità delle spese ricade solidamente sul soggetto proponente e sul soggetto autorizzante.

Articolo 33 - BILANCIO CONSUNTIVO
Il bilancio consuntivo è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e relative note illustrative.
E' approvato dal Consiglio territoriale entro il 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce l'anno sportivo.
A fronte di particolari e inderogabili esigenze l'approvazione del bilancio consuntivo può essere effettuata entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (entro il 30 giugno dell'anno successivo).

Articolo 34 - POTERI DI FIRMA - DELEGHE
Ai sensi dello Statuto nazionale la firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente o al vicepresidente in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente può delegare la firma per atti singoli, con atto scritto o apposita delibera del Consiglio.
Può essere delegata dal Presidente la firma per operazioni connesse all'accensione e gestione di conti correnti bancari o postali.
La richiesta di scoperto di conto corrente deve essere autorizzata dal Presidente previa approvazione del Consiglio.
Le leghe costituite operano con conti correnti bancari o postali intestati al comitato Uisp territoriale.

TITOLO 6 - NORME CONGRESSUALI

Articolo 35 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare, avere diritto di voto ed essere delegati al Congresso territoriale soci individuali o di società sportiva il cui tesseramento sia avvenuta nell'anno sportivo precedente il Congresso o soci di nuove società affiliate entro la data di convocazione del Congresso.
Ogni società affiliata ha diritto ad almeno un voto.
Coloro che partecipano come delegati ai congressi devono comunque avere la tessera sociale dell'anno in corso.
Partecipano inoltre, senza diritto di voto se non delegati, i componenti i consigli uscenti purché regolarmente tesserati.

Articolo 36 - CONGRESSO TERRITORIALE
Al congresso territoriale partecipano i delegati eletti sulla base proporzionale deliberata dai comitati regionali con riferimento alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente. I delegati vengono eletti dai soci collettivi e dall'assemblea dei soci individuali (arbitri, istruttori, soci di corsi, ecc.)
I singoli soci che hanno espresso il proprio voto all'interno della società di appartenenza non hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci individuali.
Partecipano senza diritto di voto, se non delegati, i consiglieri uscenti.

Articolo 37 - MODALITA' E VALIDITA' DEI CONGRESSI
Il Consiglio territoriale stabilisce la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento del relativo congresso. Gli adempimenti obbligatori dei congressi sono :
- nomina del presidente e della presidenza
- nomina degli scrutatori
- nomina delle commissioni
- votazione di mozioni e proposte di modifiche allo statuto
- elezione degli organismi dirigenti, dei collegi previsti ai vari livelli e dei delegati al congresso di livello superiore.

Il Consiglio territoriale elegge nella riunione che indice il congresso la Commissione Verifica Poteri per la verifica del rispetto delle norme congressuali e del regolamento. La stessa provvede alla relazione di validità del relativo congresso.
Il congresso è dichiarato valido quando sono presenti la metà più uno dei delegati calcolati sulla base proporzionale al tesseramento.

Articolo 38 - CONVOCAZIONE
L'avviso di convocazione del congresso territoriale contenente l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento deve essere inviato per lettera e affisso nella sede del comitato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Le società sportive e i soci che intendano proporre argomenti per l'ordine del giorno devono farne richiesta scritta al comitato territoriale almeno 5 giorni prima della data del congresso.
Il congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti, ma sarà dichiarato valido solo al raggiungimento della presenza del 50% più uno dei delegati aventi diritto.

Articolo 39 - FUNZIONAMENTO
Il presidente del comitato territoriale dichiara il regolare insediamento del congresso e rassegna le dimissioni dell'organismo dirigente.
Il congresso procede all'elezione del presidente e della presidenza del congresso, degli scrutatori, delle commissioni. Tutti sono scelti tra i delegati al congresso. Nel caso in cui i congressi si svolgano in sessioni separate nel tempo, gli organismi dirigenti restano in carica fino all'inizio della seconda sessione per garantire la rappresentanza del comitato. La seconda sessione deve svolgersi entro due mesi dalla data di chiusura del congresso nazionale.

Il presidente del congresso regola l'ordine dei lavori, il numero e la durata degli interventi, concede la parola a chi la richiede in relazione agli argomenti in discussione, consente eventuali repliche.
Non possono essere discussi all'ordine del giorno argomenti proposti senza la presenza del proponente al momento della discussione, a meno che un altro delegato li faccia propri.
Prima delle votazioni la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti e il raggiungimento del numero legale.
Il presidente del congresso è tenuto a trasmettere, entro 5 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del congresso al livello direttamente superiore.
Contro presunte violazioni statutarie durante il congresso è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti regionale
Il ricorso deve essere presentato entro 3 giorni e ad esso deve essere data risposta entro 5 giorni dal Collegio dei Garanti. Tali date decorrono dalla data delle rispettive presentazioni dei ricorsi. Solo i delegati presenti al congresso possono presentare e sottoscrivere il ricorso.

Articolo 40 - ELEZIONI
Il numero dei componenti il consiglio territoriale verrà stabilito dall' assemblea, su proposta della presidenza del congresso, dell'eventuale commissione elettorale e da mozione dei delegati.
Le modalità di votazione sono: alzata di mano, appello nominale, scheda segreta.
Le candidature a consigliere dovranno essere sottoscritte e presentate al Consiglio territoriale uscente a partire da dieci giorni prima del congresso fino all'inizio delle operazioni elettorali, consegnate al presidente del congresso.
Le scheda per il voto segreto devono essere costituite da fogli uguali, vidimati dalla firma di un componente la Commissione Verifica Poteri.
In caso di lista unica di candidati si procede a votazione per scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% dei delegati presenti all'atto della votazione. In caso di voto segreto ogni elettore può esprimere il voto per un numero pari al 50% dei rappresentanti da eleggere.
Le schede contenenti un numero superiore di preferenze sono annullate.
Al termine delle votazioni la Commissione Verifica Poteri procede alla redazione della graduatoria dei votati sulla base dei voti ottenuti.
In caso di lista unica, essendo sufficiente la maggioranza semplice, saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.
In caso di parità si procede a ballottaggio.

Articolo 41
I delegati alle assemblee regionali di lega sono espressi dalle assemblee territoriali.
Qualora non sia costituito il livello regionale e l'attività sia organizzata:
in un solo territoriale, l'assemblea territoriale di lega eleggerà i delegati all'assemblea nazionale secondo le proporzioni numeriche previste dal livello nazionale;
Anche per le territoriali di lega valgono le norme e modalità di gestione di cui agli articoli precedenti.
I presidenti di lega uscenti sono delegati di diritto. Possono partecipare, con diritto di intervento i consiglieri di lega uscenti, senza diritto di voto se non espressamente delegati. Partecipano al livello territoriale di lega tutti i soci dell'UISP praticanti la specifica disciplina.
I Consigli di lega possono approvare specifiche norme integrative purché non in contrasto con la Statuto Nazionale ed il presente regolamento regionale.

NORMATIVA AMMINISTRATIVA

Articolo 1
Tutte le spese e le entrate sono iscritte a bilancio nel loro importo integrale, al lordo, senza riduzione o compensazioni tra spese ed entrate.
Le spese a bilancio sono contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste.
E' esclusa ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
Al bilancio di previsione del comitato e delle leghe sono allegati:
- programma di attività annuale con le linee politiche e di attività previste per l'esercizio
- relazione esplicativa sulle entrate e uscite iscritte a bilancio

Le variazioni di bilancio sono deliberate dal competente consiglio.
Variazioni di bilancio per nuove e maggiori spese possono essere deliberate solo se ne è preventivamente assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 2
Al bilancio consuntivo è allegata la relazione del presidente che illustra l'andamento di gestione in rapporto ai programmi di attività realizzati e i fatti rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi a inizio e fine esercizio.
Il conto economico deve dare dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio.
Il conto economico comprende le entrate e le spese correnti della gestione di competenza e le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.
Le note integrative specificano le diverse voci di entrata e uscita e i criteri per il loro rilevamento; devono riportare un elenco dettagliato delle quote eventualmente possedute dall'associazione in società, con indicazione dell'entità e intestazione delle singole quote, degli organi di amministrazione e della scadenza delle cariche di dette società.
E' fatto assoluto divieto, pena la decadenza immediata della qualifica di comitato o lega, con commissariamento immediato, di accantonare qualsiasi somma se non quelle previste per legge per eventuali dipendenti a carico del comitato.

Articolo 3 - LIBRI OBBLIGATORI, VIDIMAZIONE, SCRITTURE CONTABILI

A livello territoriale sono obbligatori:
a) libro dei verbali delle sedute e deliberazioni del Consiglio
b) libro dei verbali del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (ove previsto)
c) libro delle registrazioni contabili (anche informatizzato)

Articolo 4 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - RIMBORSI SPESE
I contributi a favore di leghe, iscritti a bilancio nel rispetto delle procedure indicate, sono esecutivi e si erogheranno sulla base di un programma temporale predisposto dal Consiglio territoriale con apposita delibera. Degli stanziamenti si darà comunicazione tempestiva ai soggetti destinatari. In caso di mancata o minore disponibilità dei fondi necessari, il responsabile amministrativo, di concerto con il Presidente, valuterà di volta in volta se effettuare una erogazione ridotta a tutti i destinatari o un programma di priorità.
Le spese anticipate da singoli, da comitati e da leghe a nome dell'associazione saranno rimborsati di norma entro il mese successivo a quelle in cui sono pervenute.
In caso di compilazione errata o di indicazioni di spesa non rimborsabili se ne darà comunicazione al mittente entro venti giorni dal suo ricevimento.

Articolo 5 - RAPPORTI CON LE SEDI DECENTRATE
Le sedi decentrate attivate da delibera del consiglio territoriale esplicano un servizio a sostegno delle attività decentrate e ne assumono la responsabilità della sola regolarità amministrativa. Per lo svolgimento di tale funzione sarà determinato e trasferito il corrispettivo economico.
Possono essere aperti conti correnti bancari o postali finalizzati alla gestione dei servizi, previa autorizzazione scritta del presidente a seguito di relativa delibera del consiglio.
Per eventuali verifiche a campione predisposte dal Coni deve essere immediatamente disponibile la rendicontazione con relative pezze di appoggio.

Articolo 6 - RAPPORTI CON LE LEGHE E COORDINAMENTI
Le leghe dipendono dalla struttura territoriale per quanto riguarda la gestione economico/patrimoniale. Data la mancanza di autonomia patrimoniale, i bilanci di leghe e coordinamenti sono parte integrante dei bilanci preventivi e consuntivi dei rispettivi livelli di comitato. Tutti i movimenti finanziari devono quindi essere contenuti nel bilancio UISP. Non è ammessa in nessun caso la tenuta di conti correnti bancari, e/o di altri soggetti, accesi direttamente dalle leghe o coordinamenti di specialità. Ogni movimentazione economica deve essere svolta dal comitato Uisp.

Articolo 7 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Per l'acquisizione di beni e servizi per un ammontare che non superi € 500,00 è sufficiente solo l'autorizzazione del Presidente. Per importi superiori occorre relativa delibera consiliare.

NORMATIVA PER I RIMBORSI SPESE

I rimborsi spese sono riconosciuti a dirigenti, collaboratori e chiunque altro venga incaricato di partecipare a riunioni, convegni, corsi di formazione, manifestazioni a nome del Comitato UISP.
Vanno redatti su appositi moduli, compilati con precisione ed inviati all'amministrazione entro 15 giorni dalla data dell'evento che ha dato luogo al rimborso.
Tutte le spese devono essere documentate con relative pezze di appoggio, in originale (fatture, ricevute fiscali, pedaggi autostradali, scontrini, biglietti ferroviari, ecc).

SPESE DI VIAGGIO :

- *Treno :* si viaggia di norma su Eurostar in 2^ classe o Intercity in 2^. Se il viaggio è notturno si rimborsa la cuccetta (senza supplementi)
- *Auto* : autorizzato dal presidente per ragioni di servizio o perché i sistemi di trasporto esistenti rendono il viaggio più oneroso. Le spese di parcheggio si rimborsano fino ad un massimo di € 20,00 giornalieri, dietro ricevuta. In questo caso il rimborso chilometrico è pari a **€ 0,25.** Eventuali aggiornamenti all'importo del rimborso chilometrico possono essere autorizzate solo dal Consiglio Regionale con apposita delibera.
- *Autonoleggio* :escluso salvo autorizzazione scritta del presidente
- *Taxi* : non consentito il rimborso. Gli spostamenti in città e fino agli aeroporti vanno effettuati con i mezzi di trasporto pubblico. Eventuali deroghe, autorizzate dal presidente, non potranno superare come quota di rimborso **€ 26,00** per giorno.

SPESE PER PASTI :

Ciascuno dei pasti principali viene rimborsato, con ricevuta fiscale, fino ad un limite di **€ 30,00** e comunque, complessivamente per 1 giornata, non si possono superare **€ 60,00.**

SPESE DI PERNOTTAMENTO :

laddove non abbiano provveduto altri ad indicare la sistemazione alberghiera, i pernottamenti sono rimborsabili in alberghi non superiori a 3 stelle per un importo che non superi **€ 75,00** a notte, per massimo 2 notti.